COMUNE DI CASOREZZO

Provincia di Milano

Piazza 25 Aprile - 20010 Casorezzo (MI) - P.I. 01082050152 - www.comune.casorezzo.mi.it

Ordinanza n° 09/2009 Casorezzo, 03-07-2009

OGGETTO: ORDINANZA A TUTELA DELL' INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASOREZZO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Nel territorio comunale si registrano fenomeni sempre crescenti di assembramenti e presenza abituali di gruppi di persone, che costituiscono motivo di disturbo e degrado, spesso legato al consumo di alcolici, bivaccamenti, uso di apparecchi musicali ad alto volume, e che tali episodi sono accompagnati dall' abbandono su suolo pubblico o privato di rifiuti di qualsiasi genere;

- Tali episodi si verificano in particolare nell' interno di parchi pubblici o nelle loro immediate vicinanze, sotto porticati ad uso pubblico, negli spazi ad uso pubblico, nelle aree verdi cittadine periferiche, in cui si viene a creare una situazione di grave degrado determinata da episodi di vandalismo, aggressività, violenza ai danni di persone e cose, danneggiamento del patrimonio pubblico e privato;

- Le aree verdi, pubbliche e private, sono interessate da fenomeni di bivaccamento ed occupazione abusiva da parte di gruppi di persone, che causano un grave degrado ambientale ed igienico-sanitario, determinato dall' abbandono sistematico di rifiuti di ogni genere, disturbo ed impedendo, di fatto, la fruibilità delle aree da parte di altri cittadini, rendendone difficoltoso e pericoloso l'accesso;

- Numerosi cittadini lamentano tale situazione di insicurezza e disagio attraverso segnalazioni ed esposti, agli atti d'ufficio;

- I rapporti del Servizio Associato di Polizia locale presente sul territorio evidenziano un pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica in genere ove sussistono situazioni quali le condotte sopra evidenziate, favorenti l'insorgere di episodi criminosi, in particolare lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti e fenomeni di violenza legati anche all' abuso di alcool ed idonee a determinare una lesione dei diritti fondamentali dell' individuo, quali la salute, la quiete, l'incolumità e sicurezza personali;

CONSIDERATO:

- Che le condotte sopra descritte costituiscono pregiudizio per i diritti altrui, condizionando in modo negativo l'usufruizione di spazi pubblici o di uso pubblico, l'igiene e la salubrità ambientale, il decoro urbano, la civile convivenza e la coesione sociale;

- Che è compito prioritario dell' Amministrazione Comunale prevenire e contrastare le situazioni di degrado che favoriscono l'insorgenza dei fenomeni prima descritti, addivenendo ad una politica rivolta a migliorare la percezione di sicurezza urbana in ambito cittadino;

- Che risulta opportuno adattare i provvedimenti emessi al nuovo assetto normativo determinato dall' intervento del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n. 125;

RILEVATO:

- Sussistente l'interesse pubblico all' emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni prima descritti, così da ridurre l'utilizzo di spazi pubblici ed aperti al pubblico o quelli privati alle regole di civile convivenza, impedendo situazioni favorenti il degrado ed il disordine sociale;

VISTI:

- Il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n. 125;

- L'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall' art. 6 del citato decreto legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale e, in particolare, il comma 1 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere ordinatorio nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

- Il decreto del Ministero dell' Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni di cui al presente capo;

ORDINA

Che tutti gli spazi pubblici e privati od aperti al pubblico del territorio comunale devono essere utilizzati secondo modalità tali da non compromettere il decoro, le condizioni igienico-sanitarie, la pubblica viabilità e la fruizione da parte dei soggetti legittimati ad accedervi.

VIETA

1. il consumo di bevande alcoliche da parte di persone all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, ad esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati;

2. l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora in modo da arrecare grave disturbo nei luoghi di cui al precedente punto;

3. di bivaccare o accamparsi abusivamente nelle aree verdi pubbliche, private o aperte al pubblico;

4. l'assembramento di persone nei luoghi pubblici tale da costituire motivo di intralcio e/o disturbo alla quiete pubblica;

5. i comportamenti in genere che determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico, o di grave turbativa al libero utilizzo degli spazi, in quanto non conformi alla

destinazione specifica delle stesse ed in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienico-sanitarie, di decoro, di usufruibilità degli ambienti o che creano offesa alla pubblica decenza o molestia (quali, a titolo esemplificativo, le deiezioni umane o di animali in luoghi di pubblico passaggio, gli assembramenti organizzati in luogo pubblico o privato tali da comportare molestia o disturbo).

RICORDA

I trasgressori alla presente ordinanza, salvo ogni diversa e più grave responsabilità derivante dalla violazione di altre norme, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 500,00 (pagamento in misura ridotta di €. 100,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione);

All' atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e/o cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata.

L'inottemperanza a tale ordine impartito dagli organi preposti alla vigilanza verrà perseguita ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale.

L'inosservanza dei punti 1. 2. della presente ordinanza comporterà la misura cautelare del sequestro amministrativo delle cose che servirono o furono destinate alla commissione dell' illecito, ai sensi dell' art. 13 della legge 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell' art. 20 della legge 689/81.

Le cose ritrovate costituenti rifiuto e non rimosse dal trasgressore verranno rimosse d'ufficio, a spese di quest' ultimo.

La polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell' esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Lombardia in Milano entro 60 giorni dalla pubblicazione all' albo pretorio del presente atto ai sensi della legge n. 1034/71, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall' art. 8 e seguenti del DPR 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione all' albo pretorio del presente atto.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione ed affissione all' albo pretorio comunale ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell' esecuzione del dispositivo, la presente ordinanza viene trasmessa all' Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Milano, alla Questura di Milano, alla stazione Carabinieri di Busto Garolfo, competente per territorio.

Casorezzo, 03.07.09

IL SINDACO

(Dott. Roberto Gornati)